



**FONDAZIONE
GENOVA 1893 ETS
STATUTO**

Art. 1 COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

1.1. La “Fondazione GENOA 1893”, originariamente costituita il 7 marzo 2006 ad iniziativa della Enrico Preziosi S.r.l. per il perseguimento, anche quale ente esponenziale degli interessi diffusi dei sostenitori del Genoa e della comunità genovese, degli scopi indicati nell’atto costitutivo, in data 28 settembre 2022 si è costituita quale Ente del Terzo Settore denominato “Fondazione GENOA 1893 ETS” ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. La Fondazione ha sede legale in Genova.

Art. 2 SCOPI DELLA FONDAZIONE

2.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 117/2017.

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare la Fondazione intende:

a) promuovere nel mondo giovanile ligure e presso le categorie svantaggiate o disagiate iniziative e strumenti di educazione dell’interesse e della partecipazione al calcio – come spettacolo, come pratica e come momento di aggregazione sociale e di promozione della condizione giovanile – secondo valori di sportività, lealtà, legalità e civiltà, promuovendo in conformità a tali valori la crescita tra le nuove generazioni delle comunità dei sostenitori del Genoa e l’identificazione nei valori della sua tradizione sportiva e socio culturale;

b) curare la raccolta di documentazione e materiali e promuovere ricerche sulla storia del Genoa, anche nel contesto della storia della città di Genova e di quella del gioco del calcio in Italia, perseguendone la divulgazione anche mediante l’allestimento, la gestione e l’ampliamento del Museo della Storia del Genoa e dell’Archivio Storico del Genoa, nonché mediante l’allestimento di mostre e l’organizzazione di manifestazioni e corsi;

c) promuovere la pratica del calcio giovanile e dilettantistico in Liguria e in particolare la ricerca e la formazione, sportiva ed educativa, di giovani talenti;

d) promuovere iniziative di studio e di proposta riformatrice dell’ordinamento sportivo italiano, con particolare riguardo a quello del calcio nel pieno rispetto dei valori di legalità, promuovendo la pubblicazione degli esiti di tale attività;

e) collaborare, quale entità esponenziale degli interessi diffusi della comunità genovese e dei sostenitori del Genoa, con il Genoa Società (attualmente denominato Genoa Cricket and Football Club S.p.a.), mediante lo svolgimento delle attività rientranti negli scopi di cui alle lettere che precedono e alla lettera che segue assistendo e sostenendo detta Società, mantenendo una costante informazione sull'attività e sulla gestione di questa, anche in vista della conservazione della memoria storica e dell'arricchimento dei contenuti del Museo e dell'archivio storico;

f) promuovere attività ed iniziative culturali ed editoriali nel campo dello sport, dello studio e della divulgazione della storia, nonché della valorizzazione del territorio ligure.

2.2 La Fondazione potrà anche svolgere, in modo non prevalente, attività commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili al fine di conseguire gli scopi.

In particolare la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, sia direttamente sia con contributi, prestazioni, donazioni in denaro o in natura a favore di soggetti ed Enti.

2.3. La Fondazione perseguirà i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

2.4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide le finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, c. 2, D. lgs. 117/2017.

2.5. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 3 PATRIMONIO

3.1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dalla dotazione del fondatore, dalle contribuzioni ricevute tramite il comitato di raccolta e dalle sottoscrizioni, nonché da quelle che perverranno, potrà venire impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili.

3.2. Esso potrà altresì essere aumentato e alimentato da parte del Fondatore e/o da chi abbia interesse al sovvenzionamento della Fondazione con donazioni, lasciti testamentari, erogazioni, oblazioni, elargizioni e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, diritti reali sui medesimi, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da imprese, sempreché espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio o in genere fornire risorse per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto, nonché da contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, oltre che da avanzi di amministrazione.

3.3. In particolare, in occasione della sottoscrizione di abbonamenti annuali per assistere alle partite di campionato del Genoa-Società, coloro che intendano sostenere l'attività della Fondazione potranno procedere al versamento facoltativo di un contributo in favore di quest'ultima in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'abbonamento sottoscritto. Tale elargizione attribuirà all'abbonato la qualifica di Abbonato Sottoscrittore, e il versamento del contributo in occasione della sottoscrizione degli abbonamenti per tutti i campionati intercorrenti tra l'ultima elezione dei membri del Consiglio di Indirizzo e quella alla quale occorre procedere lo abiliterà all'espressione del voto per la nomina di membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo art. 6.3 del presente statuto.

3.4. Ulteriori dotazioni della Fondazione potranno pervenire, anche attraverso successive campagne di sottoscrizione, da parte di persone fisiche, Genoa clubs, associazioni, società ed enti di qualsiasi tipo che siano interessati a sostenere il perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.5. Le imprese che effettuino contribuzioni alla Fondazione, in misura almeno pari all'importo annualmente stabilito dal Consiglio di Reggenza, avranno diritto alla pubblicizzazione di tale partecipazione di sostegno nell'Albo delle imprese sostenitrici della Fondazione.

3.6. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone, oltre che del suo patrimonio e delle relative rendite, dalle entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017) ed, eventualmente, alle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 di ogni eventuale oblazione, elargizione, contributo proveniente da terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari, nonché da specifiche iniziative di sponsorizzazione e dai proventi di altre iniziative specifiche della Fondazione, oltre che di finanziamenti pubblici, ovvero di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.

3.7. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Reggenza, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 4 ESERCIZIO SOCIALE

4.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Reggenza il bilancio che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Il bilancio sarà redatto in conformità alle norme vigenti secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 117/2017 e dal Codice Civile, salve le specifiche modalità imposte dalla natura e dall'operatività della Fondazione. Gli utili e gli avanzi di gestione emergenti dal bilancio dovranno essere obbligatoriamente destinati, anche mediante accrescimento del patrimonio dedicato agli scopi della Fondazione, per la realizzazione delle attività istituzionali della stessa o di quelle ad esse direttamente connesse.

4.2. In esito all'approvazione del bilancio, il Consiglio di Reggenza procede con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 117/2017.

4.3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, reggenti, membri del consiglio di reggenza e altri componenti degli organi della Fondazione.

4.4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo
- il Consiglio di Reggenza
- i Reggenti della Fondazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti – Organo di controllo

Art. 6 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

6.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero di componenti con diritto di voto variabile da dieci a quindici, in funzione di quanto previsto nei successivi artt. 6.2 e ss., che dovranno essere di notoria appartenenza alla comunità dei sostenitori del Genoa e che saranno nominati secondo quanto in appresso stabilito. I Consiglieri durano in carica fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello nel quale si sono svolte le elezioni di cui ai successivi articoli 6.4 e 6.5 e possono essere confermati.

6.2 Due membri sono nominati dal Genoa Società. Un membro è nominato dal Comune di Genova e uno dalla Regione Liguria. Qualora il controllo del Genoa-Società non faccia più capo alla Enrico Preziosi s.r.l. e non faccia capo a Enrico Preziosi, quest'ultimo avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Indirizzo.

6.3 Gli Abbonati Sottoscrittori di cui al precedente art. 3.3 nomineranno quattro membri del Consiglio di Indirizzo mediante voto elettronico e con il metodo del voto di lista. Ciascun Abbonato Sottoscrittore potrà a tal fine esprimere un solo voto, senza distinzione tra gli ordini di posto a cui gli abbonamenti si riferiscono.

6.4 I Sottoscrittori che abbiano partecipato, in qualsiasi misura, alla dotazione della Fondazione in occasione della prima o di successive campagne di sottoscrizione, e che siano muniti del relativo documento di legittimazione rilasciato dalla Fondazione, avranno diritto - anche qualora la loro sottoscrizione inerisca a un rapporto di sponsorizzazione con la Fondazione - a partecipare alla nomina, mediante voto elettronico e con il metodo del voto di lista proporzionale all'entità delle contribuzioni da ciascuno effettuate, di un numero di membri pari a sei.

6.5 In caso di successive campagne di sottoscrizione il voto sarà esercitato dai Sottoscrittori in rapporto all'entità delle contribuzioni erogate, considerando l'ammontare complessivo del gettito derivante da tutte le campagne di raccolta che si succederanno. Il Collegio dei Revisori stabilirà criteri di omogeneizzazione del peso del voto tra gli importi conferiti nell'ambito delle diverse campagne di sottoscrizione, tenendo conto del mutato potere di acquisto della moneta, ma salvaguardando l'esigenza di semplicità di calcolo dei risultati del voto.

6.6 Il diritto di voto per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di cui al precedente art. 6.4 non compete in ogni caso ai soggetti titolari di partecipazioni di controllo del Genoa-Società.

6.7 Qualora uno, o più, degli aventi diritto non possa o non voglia nominare uno o più dei membri del Consiglio di Indirizzo, l'integrità dell'intero Consiglio non verrà pregiudicata, salva la successiva integrazione in corso di mandato.

6.8 Il conseguimento, da parte del medesimo soggetto, della qualifica di Abbonato-Sottoscrittore e di Sottoscrittore legittimerà all'esercizio del voto sia ai sensi dell'art. 6.3 che dell'art. 6.4.

6.9 Qualora uno o più membri del Consiglio come sopra nominati cessassero dall'incarico in corso di mandato si procederà come segue:

- a) in caso di cessazione di membri designati dal Genoa-Società ovvero dagli Enti territoriali, i successori saranno scelti dai soggetti che li avevano rispettivamente nominati;
- b) in caso di cessazione di membri nominati dagli Abbonati Sottoscrittori, ovvero dai Sottoscrittori, subentrerà il primo dei non eletti nella lista nell'ambito della quale era stato eletto il Consigliere che è mancato e, qualora questo non possa o non voglia accettare la carica, subentreranno, in ordine successivo, gli altri candidati che non erano stati eletti.

Nel caso in cui la designazione di cui alla precedente lettera a) e la successione di cui alla precedente lettera b) non possano avvenire o non avvengano entro trenta giorni dalla cessazione, i membri del Consiglio di Indirizzo eletti dalla categoria che aveva nominato il Consigliere cessato provvederanno alla cooptazione del Consigliere mancante. Qualora i Consiglieri rimasti in carica non provvedano ad effettuare la cooptazione nei casi contemplati dal presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Consigliere da sostituire, provvederà alla nomina il Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo.

6.10 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di tutti i membri del Consiglio di Indirizzo i nuovi Consiglieri saranno nominati secondo le modalità e i criteri di cui ai precedenti punti del presente art. 6.

6.11 I diritti di voto dei Sottoscrittori non sono trasferibili per atto tra vivi. Alla morte del titolare tali diritti si trasferiscono ai soggetti che egli abbia designato con comunicazione datata, sottoscritta e scritta interamente di suo pugno, ovvero all'erede o agli eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo. Qualora i designati o gli eredi siano più di uno, al fine di poter esercitare il diritto di voto avranno l'onere di nominare un rappresentante comune, così come in ogni caso di contitolarità dei diritti di voto dei Sottoscrittori.

6.12 La carica di Consigliere di Indirizzo è gratuita.

Art. 7 POTERI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti poteri:

- a) approva il bilancio della Fondazione;
- b) determina - annualmente entro il mese di novembre, ovvero, quando se ne ravvisi la necessità, integra o modifica - le linee programmatiche della Fondazione indicando le priorità e gli obiettivi da perseguire e procede alla verifica dei risultati conseguiti;
- c) provvede alla nomina di uno dei due Reggenti della Fondazione;
- d) provvede alla nomina di quattro membri del Consiglio di Reggenza (inclusivi del Reggente di cui alla precedente lettera), in conformità a quanto precisato nel successivo art. 9.5;
- e) provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) delibera, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 9.4 le modifiche dello Statuto, la trasformazione e la fusione, anche eterogenea della Fondazione;
- g) delibera, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 9.4, lo scioglimento dell'Ente e circa la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.

Art. 8 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'articolo precedente assumerà l'incarico di Presidente del Consiglio di Indirizzo. Il Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo, in quanto Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione, regola lo svolgimento dei lavori della riunione, attesta il risultato delle votazioni e forma, con l'eventuale assistenza di un Segretario, il verbale della riunione.

Art. 9 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

9.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato a mezzo raccomandata a/r, fax o con altri mezzi anche elettronici idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso dal Presidente del Consiglio di Indirizzo con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. La partecipazione dei membri alle adunanze e alle operazioni di voto è possibile e pienamente valida anche mediante videoconferenza o collegamento telefonico. In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. La convocazione potrà altresì contenere l'indicazione di una seconda convocazione dell'adunanza.

9.2 Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato, con le medesime modalità e nei medesimi termini, ogniquale volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9.3 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è comunque valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

9.4 Le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Indirizzo e la maggioranza dei membri che siano stati nominati da ciascuna categoria di aventi diritto, quelle concernenti la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere approvate con la maggioranza dei quattro quinti dei membri del Consiglio di Indirizzo e la maggioranza dei membri che siano stati nominati da ciascuna categoria di aventi diritto.

9.5 Le deliberazioni inerenti le nomine del Reggente, dei membri del Consiglio di Reggenza e del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte con la maggioranza assoluta (50% più uno) dei membri del Consiglio di Indirizzo aventi diritto. Dopo la terza votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo presenti ed aventi diritto. I membri del Consiglio di indirizzo nominati dal Genoa Società non hanno voto per le delibere aventi ad oggetto le nomine del Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 7 lett. c), e dei tre membri del Consiglio di Reggenza ai sensi dell'art. 7 lett. d).

9.6 Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo devono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto ma con facoltà di partecipare alla discussione, i membri del Consiglio di Reggenza e del Collegio dei Revisori dei Conti.

9.7 Il Consiglio di Indirizzo si raduna presso la sede o anche altrove, purché a Genova.

9.8 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i membri del Consiglio di Reggenza e del Collegio dei Revisori.

9.9 Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo devono constare da verbale trascritto in apposito Libro delle Adunanze del Consiglio di Indirizzo, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario o da Notaio nei casi in cui la sua presenza sia richiesta dalla legge.

Art. 10 CONSIGLIO DI REGGENZA

10.1 Il Consiglio di Reggenza è composto da cinque membri: un Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente art. 7 lett. c) e art 9; un Reggente nominato dal Genoa Società; tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 7 lett. d) e art. 9.

10.2 I Consiglieri di Reggenza dovranno essere di notoria appartenenza alla comunità dei sostenitori del Genoa.

10.3 Ai due componenti che assumono la carica di Reggenti spetteranno le funzioni di coordinamento, organizzazione e rappresentanza indicati nel successivo art. 13.

10.4 I componenti il Consiglio di Reggenza durano in carica tre esercizi e il loro mandato termina, comunque, contestualmente alla scadenza dei membri del Consiglio di indirizzo. I componenti il Consiglio di Reggenza possono essere confermati.

10.5 La carica di Consigliere di Reggenza è incompatibile con quella di Consigliere di Indirizzo.

10.6 La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

10.7 In caso di mancata nomina del Reggente da parte del Genoa Società, il Consiglio di Reggenza è validamente costituito con la nomina dei quattro membri da parte del Consiglio di Indirizzo.

10.8 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di uno o più membri del Consiglio di Reggenza i successori saranno scelti dai soggetti che li avevano precedentemente designati e dureranno in carica fino alla data di scadenza del mandato del membro che hanno sostituito.

Art. 11 POTERI DEL CONSIGLIO DI REGGENZA

11.1 Il Consiglio di Reggenza ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, tanto in via ordinaria che straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelli specificamente attribuiti dal presente statuto al Consiglio di Indirizzo e ai Reggenti. Provvederà al miglior investimento sia del patrimonio iniziale che di quello che a qualsiasi titolo perverrà alla Fondazione nel modo ritenuto più conveniente, secondo le linee programmatiche indicate dal Consiglio di Indirizzo, delle cui deliberazioni curerà la corretta ed integrale esecuzione.

Il Consiglio di Reggenza, in particolare:

a) elabora la proposta delle linee programmatiche degli interventi e della gestione patrimoniale della Fondazione da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

- b) predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti;
- c) definisce, nell'ambito delle linee programmatiche determinate dal Consiglio di Indirizzo, le attività da esplicarsi dalla Fondazione per l'attuazione dei suoi scopi statutarî;
- d) cura l'attuazione delle delibere assunte ai sensi della precedente lettera c);
- e) delibera in merito all'instaurazione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro, sulla base delle scelte e delle proposte effettuate dai Reggenti ai sensi del successivo art. 13;
- f) delibera in merito alla promozione di azioni giudiziali, cosî come sulla resistenza in giudizio, ed assume ogni deliberazione in merito ad arbitrati o transazioni;
- g) delibera sull'accettazione di contribuzioni, donazioni, legati, eredità nonch  sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi e delle somme derivanti dalla loro alienazione;
- h) formula le proposte da sottoporre al Consiglio di Indirizzo in relazione alle modifiche statutarie;
- i) emana normative di attuazione delle disposizioni del presente Statuto che si rivelino necessarie od opportune;
- l) stabilisce la data di inizio e cessazione delle campagne di sottoscrizione e le modalit  e regole della raccolta.

11.2 Il Consiglio di Reggenza pu  delegare ai Reggenti i compiti di cui alla precedente lettera d) e l'accettazione di contribuzioni, donazioni e legati non aventi ad oggetto beni immobili.

ART. 12 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI REGGENZA

12.1 Il Consiglio di Reggenza   convocato per iscritto, anche a mezzo fax o con altri mezzi anche elettronici idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, da almeno uno dei Reggenti con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione pu  essere comunicata con un preavviso di almeno due giorni dalla data fissata per l'adunanza. La partecipazione dei membri alle adunanze e alle operazioni di voto   possibile e pienamente valida anche mediante videoconferenza o collegamento telefonico.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. La convocazione potr  altresî contenere l'indicazione di una seconda convocazione dell'adunanza.

12.3 Il Consiglio dovr  essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti.

12.4 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei tre quinti dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione   valida con la presenza di almeno due consiglieri. I lavori del Consiglio sono regolati dal Presidente dell'adunanza, scelto a maggioranza tra i Consiglieri, al quale competono gli stessi poteri di direzione e coordinamento dell'adunanza che l'art. 8 del presente statuto attribuisce, per il Consiglio di Indirizzo, al Presidente del medesimo.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

12.5 Alle riunioni del Consiglio di Reggenza devono essere invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

12.6 Il Consiglio di Reggenza si raduna presso la sede o anche altrove, purch  a Genova.

12.7 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i membri del Collegio dei Revisori.

12.8 Le deliberazioni del Consiglio di Reggenza devono constare da verbale trascritto, in apposito Libro delle Adunanze del Consiglio di Reggenza, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario o da Notaio nei casi in cui la sua presenza sia richiesta dalla legge.

Art. 13 REGGENTI

13.1 I reggenti, in numero di due nominati ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, coordinano l'attività del Consiglio di Reggenza e curano la corretta esecuzione delle decisioni da esso assunte.

13.2 Essi hanno, in via tra loro disgiunta, fermo quanto previsto dall'art. 13.7, il potere di determinazione della volontà dell'Ente, per tutto quanto non è riservato dal presente Statuto al Consiglio di Indirizzo o al Consiglio di Reggenza e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Essi curano le relazioni esterne della Fondazione nei rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, imprese, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Ente.

13.3 In caso di disaccordo tra i Reggenti in merito a una specifica questione la decisione dovrà essere rimessa al Consiglio di Reggenza che assumerà una decisione vincolante.

13.4 I Reggenti, in particolare, scelgono i collaboratori che prestino la loro attività gratuitamente, selezionano e propongono al Consiglio i dipendenti e i collaboratori remunerati, gestiscono, organizzano e dirigono il personale dipendente e i collaboratori determinandone i compiti, nonché tutti gli aspetti concernenti i rapporti di lavoro, fatte salve le competenze del Consiglio di Reggenza di cui all'art. 11.1 lett. e).

13.5 Tra il novantesimo e il sessantesimo giorno anteriore alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, i Reggenti indicano le votazioni per la nomina dei membri di quest'ultimo di competenza degli Abbonati-Sottoscrittori e dei Sottoscrittori, pubblicando il relativo avviso sul sito internet della Fondazione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. I Reggenti invitano inoltre il Genoa Società, nonché il Comune di Genova, e la Regione Liguria a procedere alle nomine di loro rispettiva competenza, indicando il termine entro il quale essi potranno provvedervi.

13.6 I Reggenti nominano eventuali institori preposti all'esercizio delle attività commerciali che la Fondazione dovesse esercitare in funzione del perseguimento dei propri scopi.

13.7 In caso di mancata nomina del Reggente da parte del Genoa Società i poteri di cui al presente articolo saranno riconosciuti al solo Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo.

13.8 Fino alla designazione del nuovo Reggente nominato dal Consiglio di Indirizzo i poteri di cui al presente articolo sono attribuiti ai Reggenti precedentemente in carica i quali opereranno in regime di prorogatio.

Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI (Organo di controllo)

14.1 La gestione contabile e patrimoniale della Fondazione sarà sottoposta al controllo interno di un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, ai quali si applica l'art. 2399 cod. civ., nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 7 lett. e) e scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, cod. civ. ed iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

14.2 I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

14.3 Il Collegio:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Reggenza.

Art. 15 VOTO DI LISTA

In tutti i casi in cui il presente statuto prescrive l'adozione del voto di lista per l'elezione di componenti degli organi sociali il voto dovrà essere esercitato secondo le seguenti modalità.

La nomina avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili. Le liste possono essere presentate da almeno dieci Abbonati Sottoscrittori e da almeno dieci Sottoscrittori per la nomina di membri del Consiglio di Indirizzo, e da ciascun Consigliere di Indirizzo per la nomina di membri del Consiglio di Reggenza e per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione del Genoa-Società se alla Fondazione compete la nomina di più di un membro. Le liste per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della data che verrà indetta dai Reggenti per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo da parte degli Abbonati Sottoscrittori e dei Sottoscrittori.

E' possibile presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei proponenti, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati condizionate alle loro nomine, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, fino al numero dei consiglieri da eleggere da parte della categoria o dell'organo al quale compete la nomina. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, con il limite, per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo di competenza dei Sottoscrittori, dell'elezione di non più di quattro membri della lista che abbia ottenuto più voti.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo membro da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Art. 16 VOTO ELETTRONICO

In tutti i casi in cui il presente statuto prescrive l'adozione del voto elettronico per l'elezione di componenti degli organi il voto dovrà essere esercitato secondo le seguenti modalità.

A ciascun Abbonato Sottoscrittore e a ciascun Sottoscrittore verranno assegnati uno user name e una password per mezzo dei quali, accedendo a un'area riservata all'interno del sito internet della Fondazione, si potrà esercitare il voto. La Fondazione presso la propria sede metterà a disposizione di coloro che ne facciano richiesta i necessari strumenti e l'assistenza al fine di consentire l'esercizio del voto elettronico.

ART. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Reggenza.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art.15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Reggenza di almeno tre giorni.

ART. 18 SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione del Consiglio di Indirizzo, adottata con la maggioranza di cui all'art. 9.4. A seguito dello scioglimento, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Reggenza o del/i liquidatore/i, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 STATUTO

19.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

19.2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Fondazione Genoa 1893 ETS

Via al Porto Antico 4 - 16128 Genova (GE)

P.Iva 01634160996

Tel. 010 5536711

Cel. 375 5331428

info@fondazionegenoa.com

fondazionegenoa@pec.it

